

si era deciso, intorno al 1990, a cambiar nome e simboli per riuscire piú gradito ai benpensanti, avessi ironicamente suggerito di adottare anche le mutandine rosa con pizzi e merletti (mite di carattere, nevero?): supponiamolo pure, e supponiamo che da questo mio improbabile sfogo l'egregio studioso tragga la deduzione della mia omosessualità. No, assolutamente no. Non mi piacerebbe né punto né poco.

Per dirla con un grande oratore dell'epoca in cui vissi, le mie ossa « trasalirebbero sotto la terra che le ricopre ».

41. L'ATTIMO GIURIDICO.

Due ricerche solo in qualche modo tra loro collegate, comunque (ciò che conta) entrambe diligentissime, sono state riunite da Stefan Weyand in un volume (n. 143) delle « Göttinger rechtswiss. Studien » avente il titolo *Der Durchgangserwerb in der juristischen Sekunde, Systemdenken oder Problemdenken im klassischen römischen Recht* (Göttingen 1989, p. XV-168).

Dopo alcune pagine di « prolegomena » (p. 1 ss.), l'a., comincia con l'esaminare il problema, così come studiato da autori esclusivamente tedeschi che vanno dal Savigny al Wieacker, relativo all'atteggiamento, se sistematico o casuistico, della giurisprudenza romana nella impostazione e nella trattazione dei suoi tempi (p. 11 ss.). Segue (p. 79 ss.) la minuziosa disamina, con particolare riferimento al frammento di Celso D. 24.1.2.12 e ad altri testi relativi alla *donatio inter virum et uxorem* (ma v. anche p. 113 ss.), del problema dell'acquisto intermedio, di transizione, di trapasso (« Durchgangserwerb ») di un oggetto giuridico destinato da A a C per il tramite di B e della rilevanza del « minuto secondo », della « juristische Sekunde », in cui titolare dell'oggetto è B. Disamina la quale sembrerebbe confermare l'impressione dell'a., secondo cui l'orientamento dei giuristi romani sarebbe stato approssimativamente sistematico, e non casistico o intuitivo. Se posso fare un rilievo, direi che la problematica affrontata dal W. sia forse un po' troppo astratta e semplificante: del tutto opposta a quelle di senso assolutamente contrario, anche se anch'esse probabilmente eccessive, prese di petto, o di che altro, da certi vivaci studiosi contemporanei, specialmente italiani. Chi sa che anche in questa materia il principio cui attenersi non sia quello dell'« *in medio stat virtus* »?

Quanto alla figura del « secondo giuridico », nulla da eccepire, sal-

* In *Labeo* 36 (1990) 398.

vo che ormai, con la frantumazione dei secondi universalmente in uso nelle cronometrizzazioni degli avvenimenti, meglio è parlare di « Augenblick », di « attimo ».

Oltre tutto fermare l'attimo (non è vero?) è piú bello. (« Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch. Du bist so schön »).

42. PESSIMISMUS.

Altamente apprezzabile l'iniziativa di Aldo Schiavone di raccogliere e pubblicare una serie di saggi critici di vari autori dedicati a *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, che è quanto dire dal 1860 agli anni cinquanta del nostro secolo (Bari 1990, p. VIII-352). Non vorrei essere altisonante, ma nel libro si leggono non poche pagine veramente belle e, sopra tutto, acute.

Il saggio sulla giusromanistica non è di A. Schopenhauer, o E. von Hartmann. È dello stesso Schiavone e si spinge sino ai giorni nostri: giorni nei quali troppi giovani e poco efficienti studiosi di diritto romano si affollano e si danno reciprocamente ingombro (è l'a. che lo dice) per prendere il posto di una generazione, quella alla quale appartengo anch'io, che ha ormai il piede nella fossa (temo nella fossa comune).

Non riferisco altro per non rattristare oltre modo i lettori. Basta il titolo (p. 275 ss.). « Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia ».

Parabola, ovviamente, discendente.

43. RISPOLVERARE IL BESELER?

Se nel nostro piccolo mondo scientifico fossero da tutti apprezzati (cosa che, purtroppo, non è) il senso della misura e quello dell'ironia, mi permetterei di segnalare per un premio speciale il collega Marco Balzarini, con riferimento all'articolo *La pena de encarcelamiento hasta Ulpiano*, pubblicato in *Seminarios Complutenses de derecho romano* 1 (1990) 221 ss.

Mi spiego. Come è ben noto, Ulp. D. 48.19.8.9 scrive: *Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineatur: sed id eos facere non oportet. nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.*

* In *Labeo* 36 (1990) 401 s.

** In *Labeo* 36 (1990) 408 s.